

Sent 85/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.79972 del

registro di segreteria, da XX

(c.f.omissis), nato a omissis il omissis

e residente a omissis in via omissis,

rappresentato e difeso

dall'Avv. Santino Spina del Foro di Palermo, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Palermo, via Pietro Scaglione n.20/A;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona

del legale rappresentante pt, sede legale Roma Via

Ciro il Grande 21 e sede territoriale Roma Largo E.

De Balaguer 11, non costituito.

per il riconoscimento del diritto e la

riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54
del DPR 1092/1973 (con aliquota del 2,44%) con
corresponsione di quanto spettante dalla data del
collocamento in congedo, oltre arretrati ed
interessi e rivalutazioni di legge e spese legali al
legale antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udito all'udienza odierna l'avv. Alessandro Gioia in
sostituzione per il ricorrente , nessuno presente per
l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente XX, già appartenente
alla Polizia di Stato, arruolato in data 15.1.1983,
è titolare di pensione dal 15/8/2018, liquidata con
il sistema misto, con anzianità contributiva al 31-
12-1995 di 16 anni e 11 mesi. Previa richiesta del
1.12.2022 priva di riscontro, ricorre in giudizio per
la riliquidazione della pensione, con applicazione,
sulla quota retributiva dell'articolo 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 con conseguente applicazione dell'aliquota con
coefficiente del 2,44%, nonché il pagamento degli
arretrati ed accessori di legge dalla data della

pensione. A sostegno della domanda offre giurisprudenza favorevole, richiamando anche le previsioni della legge 234/2021 art. 1 co.101 per il personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile, valevole anche per il personale già cessato dal servizio.

2. L'INPS non si è costituito nonostante la regolarità della notifica.

3. All'odierna udienza, l'Avv. Gioia ha chiesto la decisione, non risultando intervenuta la riliquidazione.

4. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La questione in esame concerne l'applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973 alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale della Polizia di Stato.

Orbene, la giurisprudenza ha in via maggioritaria sinora negato l'applicabilità dell'art. 54 del DPR 109/1973 qui invocato al personale della Polizia di Stato, in ragione dell'intervenuta smilitarizzazione ad opera della legge 121/1981.

Occorre tuttavia considerare, come indicato anche dal ricorrente, che con la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, all'art 1 comma 101 è stato previsto che "Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile."

Il legislatore ha quindi previsto l'applicazione dell'art. 54 anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ma con l'aliquota determinata e ricalcolata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti quale espressione di principio di diritto (sent. SSRR/QM 1/2021). La nuova disposizione si applica dall'entrata in vigore della legge e quindi dal 1° gennaio 2022 e la riliquidazione del trattamento pensionistico non

comporta corresponsione di arretrati se non dal 1.1.2022 al soddisfo.

6. Pertanto, in considerazione dell'intervento legislativo, della riliquidazione prevista ex lege con applicazione della minor aliquota del 2,44% a decorrere dal 2022 ed avendo il ricorrente meno di 18 anni di servizio al 31/12/1995, il ricorso è parzialmente accolto con decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, co. 4, nei termini che seguono.

Il ricorrente ha pertanto diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, come disposto dal legislatore, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni, inferiore ai 18 anni, di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

Decorrendo la novella normativa dal 1° gennaio 2022, non sono dovuti arretrati, ma solamente gli interessi dalla sentenza al soddisfo (Prima Sezione Centrale d'Appello sen n. 45/2022 e sez. Lazio sent. n.91/2022).

Le spese legali sono compensate, tenuto conto

dell'intervento legislativo in materia. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie parzialmente il ricorso, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento dal 1° gennaio 2022, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

Sono dovuti gli interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA